Allegato "A" al n.di Rep. e n. di Racc.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ART. 1 - (COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE)

E' costituita l'Associazione denominata

"BLU GREEN ENERGY"

ART. 2 - (OGGETTO)

L'Associazione non si propone fini di lucro.
'associazione ha lo scopo di:
- il migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri in applicazione della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile;
- perseguire l'interesse generale della comunità, promozione del più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri.
- produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili mediante impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas;
- migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri;
- come consentito dall'art. 42-bis del decreto legge 162/1, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della direttiva Europea 2018/2001, l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili mediante le comunità di energia rinnovabile in Italia;
- fornire prevalentemente e principalemente benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci, alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
- consentire l'aggregazione tra soci o membri che siano persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- consentire che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro determinato dai decreti attuativi delle Autorità preposte, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- consentire ai soggetti partecipanti alla comunità di energia rinnovabile producano energia elettrica destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 162/19 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, salva diversa previsione di legge o di provvedimento attuativo delle competenti Autorità;
- i soggetti partecipanti condividano l'energia elettrica prodotta

E
COMUNE DI BLUFI
Protocollo N.0004631/2023 del 19/10/2023

utilizzando la rete di distribuzione esistente; l'energia elettrica condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- l'energia sia condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
- l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa quella oggetto di condivisione, sia assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- incentivare punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione alimentanti da fonti rinnovabili che siano ubicati su reti elettriche in bassa tensione sottese;
- consentire la partecipazione a comunità energetica, che la stessa partecipazione sia aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonoma, nonché volta anche ad incentivare l'inclusione e la partecipazione di soggetti in povertà energetica;
- i produttori di energia necessaria per gli scopi della cooperativa possano eventualmente essere soggetti non facenti parte della comunità (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano detenuti dalla comunità medesima;
- coinvolgere le risorse della comunità, e prevede il mantenimento dei diritti del cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

ART. 3 - (SEDE)

L'associazione ha la propria sede legale in Blufi, alla via n. .

È facoltà degli associati aprire e mantenere in esercizio altre sedi nazionali o internazionali, nel rispetto delle leggi vigenti, anche sotto altra insegna.

ART. 4 - (DURATA)

La durata dell'associazione è intesa a tempo indeterminato.

ART. 5 - (FONDO COMUNE)

Il Patrimonio sociale è costituito:
a) Dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione del nuovo associato nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
b) Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
c) Dalle quote degli associati fondatori, benemeriti, sostenitori;
d) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) Da versamenti volontari degli associati;
f) Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti, aziende o privati in genere anche a fronte di attività svolte dall'Associazione in favore di terzi e sempre secondo le finalità previste dal presente Statuto;
g) Da sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o associati. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione allo scadere dell'anno solare di iscrizione dell' associato.

ART. 6 - (AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI)

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità che si prefigge l'associazione intendano collaborare al loro raggiungimento.
La partecipazione è aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese

private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale). In conformità all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i., possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, compreso il Comune, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa o media tensione sottesi alla medesima cabina di trasformazione (medesima Cabina Secondaria e/o – laddove previsto dalla normativa di settore - Cabina Primaria).
Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.
Gli Associati danno mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.
A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto dello statuto e del Regolamento, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'assemblea degli Associati. In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
L'Associazione terrà un registro dei soci ed è ammessa una pluralità di categorie di Associati. Gli associati si dividono in: Associati Silver; Associati Gold; Associati Platinum. Sono Associati Silver coloro che condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica. Sono Associati Gold coloro che, partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile. Sono Associati Platinum coloro che hanno la proprietà di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della Comunità Energetica.
Gli associati devono avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i., per essere membri della comunità energetica.
Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Associato, sono necessari – alla data di costituzione della presente Associazione - i seguenti requisiti: essere titolare, a qualunque titolo, di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione Primaria denominata " CP PETRALIA " sita in Petralia Sottana ("Punto di Prelievo"); dare mandato esclusivo all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica; condividere gli scopi e i valori associativi descritti.
Domanda di ammissione
L'ammissione degli associati che non siano Associati Platinum avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento

all’Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.
La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo dell’Associazione o al Consigliere Unico che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto.
La qualità di Associato è trasmissibile alle seguenti condizioni e nei seguenti casi: voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell’Associazione e presenti la relativa domanda.

ART. 7 - (AMMISSIONE DI COLLABORATORI ESTERNI)

È consentito all'associazione di avvalersi di collaboratori esterni: in tal caso il rapporto e le modalità di collaborazione devono essere deliberate ed esattamente individuate dall'assemblea ordinaria e successivamente risultare da incarico scritto controfirmato dal Presidente dell'associazione.

ART. 8 - (PERDITA DELLO STATO DI ASSOCIATO)

Lo stato di associato viene meno nei casi seguenti:
a) morte;
b) recesso volontario;
c) collocamento a riposo;
d) esclusione;
e) mancato pagamento della quota associativa per i Soci per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento;
f) perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l’ammissione;
g) mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente statuto;
h) perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione;in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente statuto.
La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante

ART. 9 - (MORTE DELL'ASSOCIATO)

Il rapporto con l'Associazione cessa con la morte dell'associato. I suoi eredi subentreranno, se lo vorranno e qualora abbiano i requisiti richiesti nel presente statuto, unitamente agli associati superstiti nell'associazione; qualora invece non abbiano gli anzidetti requisiti agli eredi verrà liquidata la quota dell'associato defunto valutata alla data del decesso e tenuto conto di tutti gli incarichi conferiti, anche in corso di esecuzione.
Gli eredi dell'associato defunto conserveranno, in ogni caso, il diritto di subentrare nell'associazione, nella medesima posizione del proprio dante causa, riversando la quota liquidata al momento della morte, maggiorata degli interessi nella misura legale al momento del subentro.

ART. 10 - (RECESSO DELL'ASSOCIATO)

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a sei mesi e indicandone i motivi ed essendo obbligato a compiere tutti gli atti che saranno necessari per il passaggio di consegne.
Il pagamento della quota avverrà secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente statuto.

ART. 11 - (ESCLUSIONE)

L'associato potrà essere escluso, a maggioranza assoluta dell'assemblea ordinaria senza la presenza ed il voto dell'associato di cui si chiede l'esclusione, soltanto quando la sua permanenza all'interno dell'associazione rappresenti un ostacolo all'attuazione degli obiettivi dell'associazione e, a titolo esemplificativo, quando non si dedichi con il dovuto e costante impegno alle attività dell'associazione, non

rispetti le norme di legge in ordine alle comunità energetiche, non rispetti il vincolo di solidarietà tra gli associati, etc..
Il socio escluso sarà quindi costretto a lasciare i locali in cui l'associazione esercita la propria attività senza nulla a pretendere al di fuori del pagamento delle sue spettanze.

ART. 12 - (INVALIDITA' PERMANENTE)

Nel caso in cui l'associato venga colpito da una forma di invalidità permanente che lo renda inabile, in via definitiva, allo svolgimento dell'attività, gli spetterà la liquidazione della sua quota calcolata nei modi previsti dall'articolo 19, o in subordine, potrà subentrare l'erede che ne abbia i requisiti.

ART. 13 - (REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO)

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'organo di amministrazione dell'Associazione predispone il rendiconto della gestione per l'esercizio stesso, con una proposta sugli accantonamenti da effettuare.
Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati. Ogni decisione sugli accantonamenti, sulle variazioni delle quote e sulla ripartizione dell'utile è di competenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati e deve risultare da deliberazione assunta per iscritto.

ART. 14 - (DEBITI DELL'ASSOCIAZIONE)

Dei debiti dell'Associazione risponde anzitutto il fondo comune; sussidiariamente, rispondono gli Associati.

ART. 15 - (CESSAZIONE DEL RAPPORTO)

In caso di cessazione del rapporto con l'Associazione, l'associato ha diritto al pagamento degli apporti di capitale eseguiti.
Il pagamento della quota dell'associato dovrà essere effettuato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del rapporto associativo.
I criteri per il riconoscimento del valore degli investimenti e ogni altro diritto connesso alla cessazione del rapporto, verranno deliberati dall'assemblea ordinaria su richiesta dell'associato recedente o dei suoi eredi.
In caso di disaccordo la situazione patrimoniale sarà redatta da un arbitro nominato con i criteri di cui al successivo art.23.

ART. 16 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

Diritti degli Associati
I soci i hanno diritto di:
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare e votare nelle assemblee;
- ricevere dall’Associazione i benefici relativi all’energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento
interno di attuazione (“Regolamento”), al netto delle spese sostenute dall’Associazione.

Doveri degli Associati
I Soci, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a versare, all’atto dell’iscrizione, la relativa quota associativa.
I Soci sono tenuti al rispetto dello statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi.
I Soci sono tenuti, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, a dare mandato esclusivo all’Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa e a conferire la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.
I Soci Platinum e Gold hanno l’obbligo di garantire all’Associazione la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica asserviti all'Associazione ai sensi del relativo contratto.

ART. 17 - (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'associazione:
a) il presidente;
b) l'assemblea;
c) il consiglio direttivo.

ART. 18 - (AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE)

L'associazione sarà amministrata da un consiglio direttivo che nomina un Presidente al quale vengono delegati i più ampi poteri per la gestione dell'associazione e al quale è affidata la firma e la rappresentanza legale, la cui carica è fissata a tempo indeterminato, salvo revoca da parte dell'assemblea ordinaria, o dimissioni. Il presidente è delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, a cui è possibile demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

I membri che esercitano potere di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicatigli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

A cessazione della carica l'assemblea ordinaria provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Pertanto, il Presidente potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, salvi i limiti di cui sopra:

a) stipulare i contratti di ogni natura relativi alla gestione dell'Associazione;

b) stipulare accordi con i professionisti iscritti ad un Albo professionale o praticanti;

c) assumere e licenziare persone, determinando le condizioni di impiego;

d) aprire e chiudere conti bancari ed operare sugli stessi, firmare e girare assegni, assumere fidi;

e) rappresentare l'Associazione davanti all'Autorità Giudiziaria e presso le Amministrazioni pubbliche e locali, comprese quelle tributarie;

f) provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi di natura tributaria e previdenziale;

g) delegare con procura speciale ad altri Associati o a terzi parte dei poteri a lui attribuiti;

h) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente ha la rappresentanza e le firma legale dell'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 19 - (ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su qualunque materia di interesse dell'associazione e in particolare su quelle specificatamente indicate in questo statuto.

L'Assemblea può deliberare anche su materie relative alla gestione dell'associazione, affidata al Presidente.

L'Assemblea è convocata dopo la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto e può essere convocata ogni volta che un associato lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è convocata da un associato che deve trasmettere, con almeno cinque giorni di preavviso, un avviso con l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

L'Assemblea può riunirsi sia presso gli uffici dell'associazione che altrove.

L'Associato assente può esprimere il suo voto anche per delega ad altro associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che può designare un segretario.

Ogni Associato ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione agli utili dell'Associazione.

L'Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza semplice degli associati, ex art. 21 c.c.
Dello svolgimento dell'assemblea il Presidente e il Segretario redigono un verbale, che rimane presso l'Associazione a disposizione di tutti gli Associati.

ART - 20 (SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE)

L'Associazione può essere sciolta in qualunque momento per deliberazione dell'Assemblea ordinaria.
L'Associazione si scioglie di diritto nei casi seguenti:
a) per il venire meno della pluralità di associati;
b) per l'impossibilità di perseguire il suo oggetto (anche in conseguenza di dissensi insanabili tra gli associati);
c) modifiche della normativa incentivante;
d) ecesso di un numero di Associati i cui consumi per i quali è stata data la delega al trattamento sia equivalente al 50% dei consumi totali conferiti;
e) indisponibilità di impianti di produzione energetica da FER.

ART. 21 (EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO)

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria determina la data e le modalità della liquidazione e nomina liquidatori due Associati.
Dopo il pagamento dei debiti dell'Associazione, viene anzitutto rimborsato agli Associati il capitale da loro apportato, al netto di eventuali rimborsi; in seguito gli utili non distribuiti e ogni altro bene sono ripartiti in conformità alla delibera degli Associati.

ART. 22 - (MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - REGOLAMENTI INTERNI)

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea degli Associati a maggioranza assoluta.
Lo Statuto può essere integrato da regolamenti e convenzioni interne, approvati dall'Assemblea degli Associati.

ART. 23 (ARBITRATO)

Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole e che nascono o sono connesse con la stipulazione, l'interpretazione, l'esecuzione dell'atto costitutivo dell'Associazione, dello statuto o dei regolamenti (incluse quelle sulla validità, l'oggetto e l'efficacia di questa clausola arbitrale), saranno decise in modo esclusivo e definitivo a mezzo di arbitrato irrituale.
L'arbitrato irrituale sarà svolto da un Arbitro unico (avvocato o commercialista), nominato all'unanimità di tutti i componenti e, in caso di disaccordo, mediante sorteggio tra i nominativi (tra loro diversi) proposti dai singoli associati.
Se l'arbitro dovesse essere sostituito per qualsiasi ragione, il nuovo arbitro sarà nominato allo stesso modo.
La sede dell'arbitrato sarà a Palermo.
L'arbitro avrà ogni più ampio potere di regolare la procedura e di raccogliere le prove necessarie per decidere la controversia a lui sottoposta.
L'arbitro deciderà secondo diritto, tenendo conto del presente statuto e degli eventuali regolamenti dell'attività di studio.
L'Arbitro renderà la sua decisione per iscritto e dovrà motivarla.
Gli Associati espressamente rinunziano al ricorso all' Autorità Giudiziaria, nei limiti consentiti dalla legge.
Essi convengono che la decisione del collegio sarà definitiva e non impugnabile, salva diversa norma inderogabile di legge.

REGOLAMENTO COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE "BLU GREEN ENERGY "

Articolo 1. Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alla vita associativa della Comunità Energetica Rinnovabile "BLU GREEN ENERGY" ("Associazione"), nonché il funzionamento e le prerogative dei suoi organi, in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, la quale è pertanto retta, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, dal presente Regolamento, che vincola tutti gli Associati.
Il presente Regolamento è specificamente volto al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione, quali determinati dall'articolo 3 dello Statuto, a diretto vantaggio degli Associati.

Articolo 2. Assemblea

2.1 - Partecipazione
Hanno diritto di intervenire alle Assemblee, con diritto di parola e di voto, tutti gli associati in regola con il versamento delle rispettive quote associative.
Le votazioni avvengono in forma palese.
L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo indicato per tempo dal Presidente o dal Consigliere Unico.
2.2 - Delega
Ogni Associato in regola con la sua posizione associativa può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Associato.
Ogni Associato ordinario non può rappresentare più di 2 (due) Associati con diritto di voto in Assemblea.
La scheda di delega, firmata dal delegante, accompagnata da copia di un documento di identità e redatta su apposito modulo fornito dall'Associazione, dovrà contenere il nome e cognome del delegato e del delegante e può essere revocata dall' Associato delegante solo se lo stesso è presente in Assemblea. In assenza dei predetti requisiti o nel caso in cui le deleghe rechino correzioni o cancellature nel nominativo del delegato, le stesse non saranno ritenute valide.
La scheda di delega deve essere consegnata al Presidente o al Consigliere Unico all'inizio dell'Assemblea.
2.3 – Prerogative specifiche - Quote associative
All'Assemblea compete la determinazione dell'ammontare della quota associativa per ciascuna categoria di associato, come indicate nel presente Regolamento. Tale determinazione viene stabilita sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo.
L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla rideterminazione delle quote.
Su tali argomenti l'Assemblea decide con la maggioranza e il quorum di cui all'art. 21, primo comma, cod. civ.

Articolo 3. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consigliere Unico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, o quando almeno 2 (due) consiglieri o 1/10 degli Associatine facciano richiesta.
La convocazione avviene a mezzo di avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli Associati almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.
In ogni caso, l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Articolo 4. Consiglio Direttivo – Convocazione e svolgimento

4.1 – Convocazione e svolgimento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) dei suoi membri e si riunisce almeno una volta ogni 6(sei) mesi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo indicato per tempo dal Presidente.

Le votazioni avvengono in forma palese e il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, salvo che per i casi specificamente indicati.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale a cura del segretario appositamente nominato dal Presidente.

4.2 - Poteri

Il Consiglio Direttivo ovvero il Consigliere Unico, ai sensi dello Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge e allo statuto, fatto salvo per gli atti che siano per legge, per Statuto o Regolamento demandati all'Assemblea.

In ogni riunione, il Consiglio Direttivo valuta l'andamento generale ed economico dell'Associazione e della sua gestione in relazione al perseguimento dei fini associativi come previsti dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo o il Consigliere Unico valuta e prende i necessari provvedimenti per il migliore, più efficace ed efficiente perseguimento degli scopi associativi, in particolare in merito allo sfruttamento degli impianti di produzione da FER in applicazione della normativa incentivante applicabile.

Inoltre, il Consiglio Direttivo o il Consigliere Unico decide in merito a ogni possibile eventuale ulteriore iniziativa da intraprendere in linea con e in funzione allo scopo dell'Associazione in materia di energie rinnovabili e benefici ambientali.

4.3 – Prerogative specifiche- Contratti

Al Consiglio Direttivo o al Consigliere Unico compete ogni potere in merito alla stipula, esecuzione, gestione e risoluzione dei contratti e accordi necessari al perseguimento dello scopo associativo e al funzionamento dell'Associazione stessa.

In particolare, compete al Consiglio Direttivo o al Consigliere Unico ogni decisione in merito a contratti, accordi e obbligazioni di qualsivoglia natura che garantiscono all'Associazione:

a) la disponibilità degli Impianti;

b) i servizi necessari all'ottenimento e distribuzione agli associati dei benefici in applicazione della relativa normativa;

c) in generale, tutti i servizi necessari al funzionamento dell'Associazione stessa.

Su tali argomenti il consiglio direttivo decide a maggioranza assoluta.

4.4 Distribuzione benefici

Al Consiglio Direttivo compete la definizione dei criteri distributivi dei benefici di energia condivisa dall'Associazione per ciascuna categoria di Soci, come indicati nel presente Regolamento. Tale definizione viene stabilita sulla base delle esigenze e necessità dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, dell'andamento economico dell'Associazione e della normativa applicabile.

Passati 5 (cinque) anni dalla costituzione dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla rideterminazione dei
criteri distributivi ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Su tali argomenti il Consiglio Direttivo decide all'unanimità.

Articolo 5. Categorie di Associati

5.1 – Ammissione

Ai sensi dello Statuto, l'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione e allegato al presente regolamento come Allegato 1. Con la domanda di ammissione, l'Associato presta il proprio

consenso al trattamento dei dati personali ai fini necessari al raggiungimento dello scopo associativo, ivi incluso, nel rispetto della normativa applicabile, il trattamento dei medesimi anche da parte di terzi per l'espletamento delle procedure necessarie alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui l'Associazione è parte, necessari al perseguimento dello scopo statutario.

5.2 – Categorie di Associati

Ai sensi dello Statuto, i Soci si dividono nelle seguenti Categorie:

- Associati Silver;
- Associati Gold;
- Associati Platinum

Ciascuna Categoria ha le caratteristiche individuate dallo Statuto, da integrarsi con quanto indicato nel presente Regolamento.

Articolo 6. Quote associative

Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota di associazione in base alla Categoria di appartenenza come di seguito indicato. Tali quote possono essere rideterminate dall'Assemblea sulla base delle esigenze e necessità anche economiche dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in occasione dell'approvazione del bilancio.

- *Associati Silver*: quota associativa una tantum da versarsi al momento dell'associazione, pari ad euro 10,00.
- *Associati Gold*: quota associativa una tantum da versarsi al momento dell'associazione, pari ad euro 30,00;
- *Associati Platinum*: quota associativa una tantum da versarsi al momento dell'associazione, pari ad euro EUR 50,00;

Articolo 7. Criteri di distribuzione dei benefici

A ciascun Associato spetta di ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa prodotta dall'Impianto, al netto delle spese sostenute dall'Associazione, sulla base dei parametri di seguito indicati e in applicazione della normativa applicabile.

Tali parametri, trascorsi 5 (cinque) anni dalla costituzione dell'Associazione, possono essere rideterminati dall'Assemblea sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il totale dell'ammontare della retrocessione per ogni Associato avverrà in continuità con la modalità utilizzata per la redistribuzione dei benefici.

I benefici saranno retrocessi a ciascun Associato mezzo di bonifico bancario, con cadenza semestrale con conguaglio al tredicesimo mese.

Articolo 8. Allegati

I seguenti allegati sono parte integrante del presente Regolamento:

Allegato 1 – Domanda di Adesione all'Associazione denominata " " costituente una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)

Allegato 2 – Criterio di distribuzione benefici